



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Consiglio Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Conseil Communal

AREA-A2

Servizio: TRIBUTI

Ufficio: TRIBUTI

DELIBERAZIONE del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria

Delibera n. **185** del **27/12/2022**

**OGGETTO: AREA A2 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2023**

Alle ore 11.54 i Consiglieri comunali **presenti** per il voto sono:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. NUTI GIANNI | 15. DUNOYER LAURENT |
| 2. BORRE JOSETTE | 16. PROMENT FRANCO |
| 3. SARTORE LORIS | 17. FAVRE ROBERTO |
| 4. FORCELLATI CLOTILDE | 18. ROSSET GIULIANA |
| 5. LAZZAROTTO CECILIA | 19. COMETTO CORRADO |
| 6. TONINO LUCA | 20. VARISELLA PIETRO |
| 7. TEDESCO SAMUELE | 21. BALBIS ROBERTA CARLA |
| 8. CREA ANTONIO | 22. DATTOLA CRISTINA |
| 9. BURGAY SARAH | 23. TOGNI SERGIO ROBERTO |
| 10. PROTASONI FABIO | 24. GIORDANO BRUNO PAOLO |
| 11. TRIPODI PAOLO | 25. SPIRLI SYLVIE |
| 12. FOTI DIEGO | 26. LAURENCET PAOLO ATTILIO |
| 13. BOCCAZZI LUCIANO | 27. FAVRE RENATO |
| 14. SAPINET ALINA | |

I Consiglieri comunali **assenti** per il voto sono:

1. GIRARDINI GIOVANNI
2. BACCINI ELEONORA

Presiede la seduta **TONINO LUCA**, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta **FRANCO STEFANO**, nella sua qualifica di Segretario Generale.



Illustra la delibera il relatore Roberto Favre per la maggioranza.

Illustra la delibera il relatore Laurencet per la minoranza.

Prende la parola per la dichiarazione di astensione dal voto la consigliera Spirli.

Al termine delle richieste d'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con deliberazione n.94 del 23 giugno 2021 il Consiglio comunale ha provveduto ad aggiornare il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25 febbraio 2014;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF, integrata dalle successive deliberazioni n. 57/2020, n.158/2020, n. 238/2020, n. 493/2020 e dalla determina 2/2020 /R/RIF, è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e definiti i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha individuato i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI per il quadriennio 2022/2025;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n.443/2019 sopra citata, disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti (di seguito PEF);



- l'art.8 del regolamento comunale TARI stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27aprile1998, n.158, come previsto dall'art.1, comma 651, della Legge 27dicembre 2013, n.147;

considerato che:

- con deliberazione n.228 del 30 dicembre 2021 il Consiglio comunale ha adottato il PEF per il periodo 2022-2025;
- la relazione di accompagnamento al PEF, allegata all'atto deliberativo redatta dall'Ente territoriale competente Comune di Aosta, è stata predisposta secondo i criteri definiti da ARERA nel " Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 " (MTR-2);
- Il punto 3.1 della relazione individua il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nel periodo regolatorio prevedendo che "il totale delle entrate tariffarie del 2023 non può superare il totale delle entrate tariffarie del 2022 incrementato del 1,6%";
- Il valore della Tariffa massima relativa alle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita per l'anno 2023 è pertanto pari a euro 6.541.406,27 x 1,016 = euro 6.646.068,77;
- Il documento allegato PEF 2022-2025 espone la suddivisione dei costi fissi e variabili del servizio al fine della successiva determinazione delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- il costo complessivo massimo da finanziare con tariffa per l'anno 2023 è pari a euro 6.646.068,77 e la suddivisione tra costi fissi e costi variabili è la seguente:

Costi fissi	€ 3.304.993,00
Costi variabili	€ 3.341.076,00

Costo totale (arrot.): € 6.646.069,00

- la suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve essere effettuata, in virtù dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, in base a criteri razionali, che assicurino l'agevolazione per l'utenza domestica prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013;
- in assenza di nuovi e significativi elementi aggregati di valutazione, si ritiene opportuno riproporre la metodica di ripartizione adottata nelle precedenti annualità (incidenza superfici e gettito delle utenze domestiche sul ruolo iniziale 2012) fissando nella misura del 60% la quota dei costi da imputare alle utenze domestiche, determinando la suddivisione che segue:

**Utenze domestiche**

Costi fissi	€ 1.982.995,80
Costi variabili	€ 2.004.645,60

Costo totale utenze domestiche: € 3.987.641,40

Utenze non domestiche

Costi fissi	€ 1.321.997,20
Costi variabili	€ 1.336.430,40

Costo totale utenze non domestiche: € 2.658.427,60

- effettuata la ripartizione tra utenze, l'art. 5, del D.P.R. 158/1999 individua il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);
- l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, si occupa delle utenze non domestiche e prevede un riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- l'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 - così come da ultimo modificato dall'art. 57 bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n.157 - consente ai Comuni e fino a diversa regolamentazione di ARERA, di non applicare i coefficienti Ka e di derogare, in riferimento alla quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e alle quote fisse e variabili delle utenze non domestiche (Kc e Kd), ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al Dpr n. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;
- in attesa del superamento del criterio convenzionale, si ritiene opportuno utilizzare come riferimento iniziale i coefficienti minimi per l'attribuzione della parte fissa (rif. Tabelle 1a -3a del D.P.R. 158/99), i coefficienti medi per l'attribuzione della parte variabile (rif. Tabelle 2 - 4a del D.P.R. 158/99) con l'applicazione dei correttivi consentiti secondo gli indirizzi già individuati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 90 del 28 dicembre 2012 e finalizzati a graduare gli effetti della copertura integrale dei costi di esercizio in modo particolare nei confronti dei nuclei familiari più numerosi e di alcune specifiche categorie economiche;



- ai fini dell'elaborazione delle tariffe (allegato: Tabella A " Tariffe anno 2023") sono stati altresì oggetto di valutazione:
 - a) gli elementi direttamente generati dalla procedura gestionale in uso: superfici delle utenze domestiche classificate in base alla numerosità degli occupanti e superfici tassabili delle utenze non domestiche in base alle singole categorie tariffarie;
 - b) le superfici escluse in quanto esenti per legge o regolamento;
 - c) le " *linee guida per l'elaborazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe anno 2013* " del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le " *Prime indicazioni per la Redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe rifiuti anno 2013*" dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta";
 - d) la produzione complessiva di rifiuti (15.248,47 ton/an) indicata nel PEF come riferimento di grandezza fisico-tecnica per l'anno 2023 e relativi costi unitari effettivi;
 - e) le agevolazioni previste nel regolamento comunale (compostaggio, uso parziale locali , rifiuti speciali e riciclo...) e le riduzioni per i locali ad uso domestico non pertinenti all'abitazione;

considerato inoltre che

- l'Amministrazione comunale intende, in applicazione della previsione regolamentare di cui al comma 1 del art. 20, mantenere anche per l'anno 2023 il sostegno alle utenze domestiche economicamente più disagiate attraverso l'esenzione dal pagamento della TARI per le famiglie aventi un ISEE non superiore a 7.500,00 euro;

dato atto che:

- per effetto dell'art.3 comma 5 - quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#) a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- lo stesso articolo prevede che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, " *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili*



(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...omissis.... In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

La delibera è stata esaminata il 21.12.2022 dalla 4^a commissione consiliare, la quale si è espressa con 4 voti favorevoli e 2 astenuti (commissari Spirli e Laurencet); sono stati nominati relatori il commissario Proment per la maggioranza e il commissario Laurencet per la minoranza

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Con 20 voti favorevoli e 7 astenuti (consiglieri Balbis, Dattola, Giordano, Favre Renato, Laurencet, Spirli e Togni) su 27 consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE per l'anno 2023:

- a) le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- b) le modalità di applicazioni delle agevolazioni TARI per le utenze domestiche riportate all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO CHE:

- a) con l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF periodo 2022-2025 adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 228 in data 30 dicembre 2022;



- b) all'ammontare complessivo dei costi a carico del comune, stimato in 210.000,00 euro, si provvederà con risorse proprie di bilancio presenti in Miss. 1 Progr.4 sul cap. 1813515 Riduzioni ed esenzioni imposte e tasse.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Il Funzionario
Corrado Collomb

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente dell'Area A2

Valeria Zardo

La Vice Sindaca-Assessora alle Finanze,
Polizia Locale e Servizi Demografici
Josette Borre

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo



In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio comunale: **TONINO LUCA**
Il Segretario generale: **FRANCO STEFANO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa esecutiva.

Aosta, 28 dicembre 2022

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella